

Comune di Serdiana - SU

T.O.S.A.P. – TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE

- Visto il Decreto legislativo 15/11/1993, n. 507;
- Visto il Regolamento comunale per l'applicazione della tassa di occupazione suolo pubblico;
- Vista la Delibera di approvazione delle tariffe per il 2020 della Giunta comunale n° 15 del 25/02/2020, pubblicata in data 28/02/2020.
- Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Si informa che:

ENTRO IL 31 MARZO 2020

**Dev'essere effettuato il versamento per l'anno d'imposta 2020 della
TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE**

DISCIPLINA NORMATIVA

Oggetto della tassa

1. Sono soggette alla tassa le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, nelle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune.
2. Sono, parimenti, soggette alla tassa le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico di cui al precedente comma 1, con esclusione di balconi, verande, *bow-window* e simili infissi di carattere stabile. Sono, inoltre, soggette alla tassa le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture e impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.
3. La tassa si applica, altresì, alle occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio. La tassa si applica anche nel caso di occupazioni esercitate su tratti di aree private che sono di uso pubblico per destinazione dello stesso proprietario, quali le occupazioni poste in essere sotto i portici degli immobili di proprietà privata ma aperti al pubblico, su tratti di marciapiede o di strade aperti al pubblico e simili.
4. Sono inoltre soggette alla tassa le occupazioni realizzate su tratti di strade statali o provinciali che attraversano il centro abitato del Comune, nel caso di popolazione del comune superiore a diecimila abitanti.
5. Sono escluse dalla tassa le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune.
6. Il pagamento della tassa non esclude il pagamento di altri canoni di concessione o ricognitori nei casi in cui i medesimi siano applicabili da parte del Comune. Dalla misura complessiva della tassa va detratto l'importo di altri canoni previsti da disposizioni di legge, riscossi dal Comune per la medesima concessione, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.

Soggetti attivi e passivi

1. La tassa è dovuta al Comune dal titolare dell'atto di concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie sottratta all'uso pubblico, risultante dall'atto di concessione o di autorizzazione o, in assenza, sulla base dell'effettiva superficie occupata.
2. Per gli anni successivi a quello di rilascio dell'atto di concessione o di inizio dell'occupazione di fatto, anche abusiva, la tassa è dovuta dal soggetto che esercita l'occupazione alla data del primo gennaio di ciascun anno.

Denuncia e versamento della tassa

1. Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico i soggetti passivi devono presentare all'Ufficio Tributi del Comune apposita denuncia, utilizzando modelli messi a disposizione dal Comune stesso, entro 30 giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima. Negli stessi termini deve essere effettuato il versamento della tassa dovuta per l'intero anno di rilascio della concessione, allegando alla denuncia l'attestato di versamento.
2. L'obbligo della denuncia non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, sempreché non si verifichino variazioni la denuncia deve essere presentata nei termini di cui al comma precedente, con contestuale versamento della tassa ulteriormente dovuta per l'anno di riferimento.
3. In mancanza di variazioni nelle occupazioni, il versamento della tassa deve essere effettuato nel mese di gennaio.
4. Per le occupazioni del sottosuolo e soprasuolo stradale con condutture, cavi ed impianti in genere, il versamento della tassa deve essere effettuato entro il mese di gennaio di ciascun anno.
5. Il versamento della tassa dovuta dalle aziende di erogazione di servizi pubblici per le occupazioni di carattere permanente è effettuato in unica soluzione entro il 30 aprile, sulla base del numero di utenti individuati alla data del 31 dicembre dell'anno precedente.

VERSAMENTO PER L'ANNO 2020

Il versamento della tassa per l'anno 2020 deve essere eseguito a cura del contribuente su apposito bollettino di conto corrente postale n° 16182099 intestato al comune di Serdiana entro il 31/03/2020, per le occupazioni permanenti di aree pubbliche, ed entro il 30 aprile per le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione di pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi;

Per le occupazioni di carattere temporaneo, non oltre il termine ultimo previsto per l'occupazione medesima.

SPORTELLINO INFORMAZIONI: Gli uffici del Servizio Tributi sono a disposizione per ogni ulteriore informazione nei giorni di apertura al pubblico (Tel. 0707441217)

Dalla residenza comunale, li 04/03/2020



La Responsabile del servizio
(Dottorssa Valeria Atzeni)

Valt 28